Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Napoli, ottava sezione civile, così composto:

dr Luigi Bello

dr Giuseppe lascone Maglieri

dr Giorgio Sensale

ha pronunciato la seguente

presidente

giudice

giudice rel.

N. 2 Moth

SENTENZA

nella causa civile iscritta at n. 11386/06 R.G., avente ad oggetto: nullità, annullamento e risoluzione castratto, restituzione somme e risarcimento danni

tra

[nata a

e residente a

Via

1. rappresentata e difesa

dall'avvocato Antonio Mottti (demiciliato in Napoli, Corso Vittorio

Emanuele, 142, presso lo studio dell'avvocato Massimo Di Lauro)

ė

, in persona del procuratore speciale

, rappresentato e difeso dall'avvocato

(con studio in

)

Conclusioni

Per l'attrice : in via principale dichiararsi la fondatezza della domanda di risoluzione per grave inadempimento della banca convenuta in relazione al contratto di acquisto di obbligazioni argentine di cui al fissato bollato n°546866 del 13.12.1999; in via subordinata dichiarare la responsabilità della banca convenuta ai sensi

10-GIU-2008 MAR 20:16 TEL:0818906211

NOME: STUDIO LEGALE MOTTI

P. :

dell'art. 1337 c.c. relativamente all'operazione di investimento in obbligazioni argentina di cui al fissato bollato n°548866 del 13.12.1999, con tutte le conseguenze di legge; in ogni caso e per gli stessi motivi condannarsi alla restituzione e/o al risarcimento della somma investita e di ogni ulteriore danno, anche da mancata rendita, e ciò mediante pagamento di € 25.302.02, o della somma maggiore o minore che risulterà, oltre ad interessi legali dalle singole date di regolamento fino all'effettivo soddisfo e previa decurtazione delle cedole di interessi incassate dall'attore fino alla dichiarazione di default. Col favore di spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

dichiarare Per il convenuto Inammissibili in rito, infondate nel merito e, comunque, rigettare le avverse domande; in via subordinata dichiarare che nulla è dovuto dal per qualsiasi titolo o causale comparente alla sig.ra o, comunque, diminuire il risarcimento ai sensi dell'articolo 1227 c.c.; in ha violato i principi di via riconvenzionale accertare che la sig.ra correttezza e buona fede contrattuale e condannarla al risarcimento dei danni, da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c., compensando tale importo con quanto eventualmente dovuto; in via alla riconvenzionale, condannare la sig.ra restituzione dei titoli Argentina, delle cedole Incassate oltre agli interessi, anche al sensi degli artt. 2033, 2041 e 2043 c.c., nonché al pagamento delle spese processuali. In via istruttoria e subordinatamente all'assolvimento da parte dell'attrice del proprio onere probatorio, ammettere prova testimoniale, interrogatorio formale e C.T.U.

Svolgimento del processo

3

Con atto di citazione notificato il 6 marzo 2006, , sostenendo che convenive in gludizio il ii 29 novembre 1999 aveva acceso il conto corrente n°66/73 presso , sottoscrivendo un contratto di l'agenzia n° negoziazione di titoli; che la banca, in violazione dell'articolo 28 del regolamento Consob nº11522/98, non le aveva sottoposto per la firma la scheda informativa detta anche "profilo di rischio" e, per mezzo del , l'aveva indotta all'acquisto di bond proprio funzionario della Repubblica Argentina, pur avendo ella prospettato l'intenzione di accedere ad un investimento non rischioso; che garantisse una rendita sicura; che il 13 dicembre 1999 era stala data esecuzione all'ordine di ecquiste di n°25.000 Bond Repubblica Argentina 1999-2004 10%, con scadenza al 7 dicembre 2004, al prezzo di 100,95 per un controvalore di € 25,302,02; che la banca non le aveva fornito alcuna informazione sulla rischiosità di tati titoli, né sull'inadeguatezza dell'investimento, per tipologia, oggetto e dimensione dell'ordine disposto, con richiesta di conferma scritta ai sensi dell'articolo 29 del citato regolamento Consob; che copo il notorio default dello stato argentino, ella, in possesso del solo fissato hollato nº546866 del 13 dicembre 1999 (da cui emergeva che la banca aveva negoziato titoli propri), aveva invano chiesto alla banca di ottenere copia dei documenti inerenti all'operazione. Ciò premesso, l'attrice chiedeva dichiararsi la nullità dell'operazione d'investimento descritta, per violazione delle norme imperative dettate dal decreto legislativo nº58/98 e dal correlativo regolamento Consob, ovvero, in subordine, l'annullamento o la risoluzione del contratto, per colpa della banca, o, ancora, in ulteriore subordine, la responsabilità della banca ai sensi dell'articolo 1337 c.c.; in ogni caso, con la condanna del -

M

alla restituzione della somma investita, di € 25.302,02, o della maggiore o minor somma che dovesse risultare dovuta, con interessi legali dalle singole date di regolamento fino al soddisfo, salva la decurtazione delle cedole di interesse incassate fino alla dichiarazione di default.

, in comparsa di risposta, deduceva, in n via preliminare, l'inammissibilità della domanda, per l'inutile decorso del termine assegnatole nella precedente fase processuale, a norma dell'articolo 19 del decreto legislativo n°5 del 2003; sosteneva, inoltre, che l'onere della prova sui fatti costitutivi della domanda incombeva sull'attrice, poiché l'articolo 23 ultimo comma del D. Lgs. n°58 del 1998 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) riguarda solo i giudizi di risarcimenti dei danni; che l'acquisto dei titoli argentini era stato richiesto e fortemente voluto dalla stessa attrice, senza alcuna induzione all'acquisto da parte del funzionario bancario, il quale, invece, aveva reso tutte le informazioni richieste dalla normativa in vigore, rispettando pienamente il disposto dell'articolo 21 del T.U.I.F. e ogni altra disposizione vigente in materia; che alla data dell'acquisto i titoli avevano ancora un buon rating, nulla facendo presagire II successivo default, verificatosi nel gennalo del 2002; che i titoli non erano nel patrimonio della banca, si da non potersi configurare alcun conflitto d'interesse; che l'operazione era adeguata al profilo di rischio dell'attrice, la quale aveva acquistato anche azioni Alitalia ed ENI, rivendendole con un buon utile; che, in ogni caso, la cliente aveva ricevuto, nel corso del rapporto, i prescritti rendiconti, senza sollevare contestazioni; che, inoltre, l'attrice aveva riscosso una cedola di € 2 186,47, di cui tener conto, che ogni diritto eventualmente vantato era

. •

p

da considerarsi prescritto, per il decorso del termine di cinque anni dall'operazione; che la stessa attrice aveva violato i propri doveri di diligenza nello svolgimento del rapporto contrattuale.

All'esito dello scambio di memorie e sul ricorso ex art. 8 del D. Lgs.

nº5/03, il giudice relatore fissava l'udienza collegiale del 17 ottobre 2007

per la discussione della causa, invitando la banca convenuta a
regelarizzare la propria costituzione in giudizio.

Il tribunale, con ordinanza depositata il 12 dicembre 2007, ammetteva l'interrogatorio formale deferito dalla banca alla Bucclero, rigettando le all'estre richiaste istruttorie. All'udienza del 20 febbraio 2008; all'esito dell'interrogatorio dell'attrice, si riservava la decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, va esclusa la decadenza dall'azione per l'inutile decorso del termine assegnato a norma dell'articolo 19 del decreto legislativo n°5 del 2003, poiché da tale evento deriva soltanto la decadenza degli effetti sostanziali e processuali del ricorso proposto a norma del primo comma dello stesso articolo: decadenza che, in concreto, non arreca alcun pregiudizio alla parte attrice.

Nel merito, va premesso che il rapporto contrattuale tra le parti, da cui è derivata l'operazione di acquisto di bond argentini, è stato costituito con la sottoscrizione, avvenuta il 29 novembre 1999, del contratto quadro, col conferimento, dalla cliente alla banca, dell'incarico di negoziare gli strumenti finanziari previsti negli ordini da impartire. Nella relativa scrittura privata, la cliente dà atto di aver ricevuto il documento sui rischi generali degli investimenti, di cui all'allegato uno al regolamento Consob approvato con delibera n°10943 del 30 settembre 1997 e successive modifiche.





report to the profession

Non risulta, invece, che la banca abbia rilevato, attraverso la compilazione di apposito documento, il profilo di rischio dell'investitrice, ossia l'acquisizione delle necessarie informazioni in ordine alla sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento, nonché sulla sua propensione al rischio. Né emerge che la abbia ritenuto di non fornire tali informazioni. Infatti, nel documento contrattuale sopra indicato, non risulta che sia stata barrata alcuna delle due caselle corrispondenti alle ipotesi alternative che il profilo di rischio sia stato rilevato ovvero che la cliente abbia rifiutato di rendere le informazioni richieste. È inesatto, dunque, quanto sostenuto dalla banca, che cioè l'attrice abbia ritenuto di non fornirle le dovute informazioni sulla propria propensione al rischio, poiché in questo caso il funzionario addetto alla stipulazione del contratto quadro avrebbe dovuto barrare la relativa casella.

Né risulta che la banca disponesse di precedenti Informazioni sulla propensione al rischio della cliente, derivante da precedenti operazioni eseguite per il proprio tramite: al contrario, solo in occasione della stipulazione del contratto quadro per gli investimenti finanziari, la

apri con la medesima banca, presso la filiale

agenzia anche il conto corrente n°, sul quale versò l'importo
iniziale di lire 74.235.450, di cui lire 48.991.542 addebitategli con valuta
al 16 dicembre 1999 per l'acquisto dei titoli emessi dallo Stato argentino.

Dunque, per quanto emergeva alla data di conclusione del contratto
quadro e a quella, di poco successiva, dell'ordine di acquisto dei titoli in
questione, non v'era alcun elemento che consentisse alla banca di
valutare la propensione al rischio della cliente, che non fosse quella di un
normale risparmiatore, interessato alla conservazione dei proprio

capitale. Né rilevano operazioni di acquisto di azioni compiute solo successivamente, sia perché la valutazione di adeguatezza dell'operazione deve fondarsi sugli elementi esistenti alla data dell'ordine, sia, in ogni caso, perché si trattò di acquisti di modesto ammontare (in tutto € 6.000,00) rispetto alla somma nella disponibilità della cliente (€ 38.339,41, all'apertura del conto), rivolti a titoli azionari, della conte, appartenenti a società di grande rinomanza (l'ENI e l'Alitalia, di cui, all'epoca, erano ignote al grande pubblico le difficoltà oggi notorie), potevano considerarsi compatibili con una gestione prudente dei proprie della proprie dell'errata convinzione che la gran parte dei propri investimenti fosse dirette ad affidabili titoli di Stato, quali dovevano apparire, ad un comune risparmiatore, i bond emessi dalla Repubblica Argentina.

Dalla violazione dell'articolo 28 del regolamento Consob, che impone all'intermediario finanziario, prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimenti, di chiedere all'investitore notizie sulla sua esperienza in materia e sulla sua propensione al rischio (facendo risultare per iscritto Teventuale rifiuto della controparte) deriva la conseguenza di non potere ipotizzare, da parte della banca, alcuna propensione della cliente ad acquistare prodotti di tipo speculativo, anche in ragione degli ulteriori dati immediatamente disponibili relativi alla persona dell'investitrice, riguardo all'età, all'esperienza anche professionale e alla concreta disponibilità economica.

Che, inoltre, l'acquisto di bond argentini dovesse considerarsi un'operazione speculativa, adeguata soltanto ad investitori con elevata propensione al rischio, emerge dai documenti prodotti dall'attrice e, in

M

particolare, dalle consulenze tecniche eseguite su ordine del giudice in giudizi consimili, tra altre parti, che la ha offerto in comunicazione: ciò in virtù del pacifico principio per il quale sono utilizzabili, ai fini della decisione, anche le prove e, più in generale, le risultanze istruttorie formate in un diverso processo, tra le stesse o anche tra altre parti, tra le quali anche una consulenza tecnica (cfr. ad esempio, Cass. 20.12.1990 n°12091, Cass. 18.4.2001 n°5682, Cass. 19.9.2000 n°12422, Cass. 16.5.2006 n°11426).

In particolare, considerato che l'ordine di acquisto risale alla metà di dicembre del 1999 (la somma investita fu addebitata il 16 dicembre 1999), può farsi riferimento alle consulenze tecniche d'ufficio eseguite (entrambe dalla dr.ssa e dalla dr.ssa commercialiste) su incarico del tribunale di Mantova, da cui si evince che le agenzie più seguite al mondo, che forniscono le valutazioni sulla rischiosità dei titoli e sulla solvibilità degli emittenti, Moody's, Standard & Poor's e Fitch, all'epoca dell'acquisto dei bond da parte della prevalenza assegnavano ai titoli emessi dallo stato argentino un reting proprio dei titoli speculativi, sia pure non dei peggiori: Ba3, per Moody's (indica scarsa sicurezza finanziaria sia nel breve sia nel lungo termine), BB per la Fitch (categoria più alta dello speculative grade, contrapposta all'investment grade, per la quale negative condizioni economiche potrebbero influire negativamente sulla capacità di far fronte alle obbligazioni) e BBB- per Standard & Poor's (l'ultimo gradino dell'investment grade, ossia del tioli non speculativi, ma per i quali negative circostanze economiche portano ad un indebollmento nelle capacità del debitore di onorare i propri impeghi).

4

17

li rating assegnato, di sicura conoscenza per l'intermediario, attribuiva al bond argentini un grado di rischio, correlativo all'alto rendimento offerto, incompatibile con la figura di un investitore con bassa propensione agli investimenti speculativi e indirizzato a strumenti idonei a preservare il capitale, quale doveva presumersi la in mancanza di diverse indicazioni da doversi sollecitare a norma dell'articolo 28 del regolamento Consob.

Di conseguenza, l'intermediario non soltanto era tenuto a rendere le adeguate informazioni sull'operazione programmata, a norma dell'articolo 21 del TUF, ma doveva, altresi, render nota la inadeguatezza dell'operazione e spiegare perché fosse inopportuno procedere alla sua esecuzione, secondo la previsione dell'articolo 29 del regolamento Consob. La voiontà dell'investitore di procedere comunque all'operazione, esigeva anche che questa avesse corso in virtù di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, contenente l'esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

La prova di tali avvertenza e della volontà dell'investitore di non tenerne conto è soggetta al requisito formale previsto dall'articolo 29 citato, che rende (a norma dell'articolo 2725 c.c.) inammissibile il ricorso alle testimonianze ovvero (articolo 2729 comma 2° c.c.) alle presunzioni. Nel caso di specie, la banca convenuta non è stata in grado di produrre l'ordine scritto, contenente le indicazioni previste dalla norma in esame, ovvero la registrazione di un eventuale ordine telefonico, né è riuscita a conseguire il medesimo risultato attraverso l'interrogatorio formale dell'attrice.

by

La violazione degli obblighi informativi connessi all'inadeguatezza dell'operazione costituisce inadempimento agli obblighi normativamente previsti, posto in essere dall'intermediario, nell'esecuzione di un ordine impartito sulla base del contratto quadro, che legittima la risoluzione del contratto per inadempimento: trattasi, infatti, di una prestazione contrattuale complessa, non rappresentata solo dall'operazione di acquisto, ma anche dalla consulenza incidentale che precede l'acquisto, che deve essere svolta, da parte dell'intermediario, ispirandosi al dovere di adeguata informazione, che, quindi, ex lege diviene prestazione di natura contrattuale.

Non sono emersi elementi di colpa a carico della stessa attrice (art. 1227 c.c.), né, trattandosi di responsabilità contrattuale, è applicabile il termine breve di prescrizione invocato dalla banca.

Il profilo esaminato appare sufficiente all'accoglimento della domanda di risoluzione, a prescindere dalle ulteriori violazioni che l'attrice addebita alla controparte. Va per incidens ricordato che l'attrice ha rinunziato, in corso di causa, alle azioni di nullità e di annullamento.

Dalla risoluzione, che rende privo di causa l'addebito, sul conto corrente dell'attrice, della somma di lire 48,991.542 (pari ad € 25,302,02), deriva l'obbligo della banca di restituzione della medesima, cui devono aggiungersi gli interessi legali che, in considerazione dell'effetto retroattivo inter partes della pronuncia, decorrono dal giorno di valuta dell'addebito, escluso, invece, ogni ulteriore danno (da mancata rendita), poiche non v'è prova che l'attrice, in mancanza dell'operazione de qua, avrebbe ottenuto dal capitale implegato una remunerazione maggiore di quella assicuratale dagli interessi al tasso legale.

La condanna alla restituzione deve tener conto dell'importo di € 2.186,47, che l'attrice ha riscosso, come cedola sui titoli acquistati, il 17 dicembre 2001. Imputato il relativo importo agli interessi maturati alla stessa data (€ 1.511,88) e, per l'eccedenza al capitale, la condanna va pronunciata per il residuo credito di € 24.627,43, oltre gli interessi legali dal 18 dicembre 2001 al saldo

Dal suo canto, la è tenuta alla restituzione dei titoli in suo possesso, come da domanda riconvenzionale della banca.

Le spese seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il tribunale, ogni diversa istanza disattesa, dichiara risolto il contratto di cui in motivazione e condanna il a somma di € 24.627,43, oltre gli interessi legali dal 18 dicembre 2001 al saldo, e a restituire alla banca i titoli oggetto dell'ordine eseguito il 13 dicembre 1999 (n°25.000 Bond Repubblica Argentina 1999-2004 10%, con scadenza al 7 dicembre 2004);

condanna inoltre la banca convenuta a rimborsare a

le spese processuali, liquidate in € 5.970,87, di cui € 244,62 per spese esenti, € 2.390,00 per diritti, € 2.700,00 per onorari ed € 636,25 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Napoli il 5 marzo 2008.

Il giuglice estensore

La presenta

IN COMODUL

Il Presidențe

三(二)(京月

10-GIU-2008 MAR 20:20 TEL:

TEL:0918906211

NOME: STINEN I FOR F